ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 gennaio 1997 *

Nel procedimento C-156/96 P,

Calvin Williams, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 marzo 1996, pronunciata nella causa T-146/94, Williams/Corte dei conti (Racc. PI pag. II-329),

procedimento in cui l'altra parte è:

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Stenier, Jan Inghelram e Paolo Giusta, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 maggio 1996, il signor Williams ha proposto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 marzo 1996, pronunciata nella causa T-146/94, Williams/Corte dei conti (Racc. PI pag. II-329; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della convenuta che aveva inflitto al ricorrente, con decorrenza dal 24 giugno 1993, la sanzione disciplinare della destituzione, senza riduzione o soppressione dei diritti a pensione di vecchiaia.

2 Dalla sentenza impugnata risulta quanto segue:

— Nel 1974 il ricorrente veniva assunto come agente temporaneo di grado A7 dalla Commissione di controllo, pregresso organo di controllo finanziario

facente parte del Consiglio delle Comunità europee, dal quale veniva nominato dipendente in ruolo di grado A7 nel 1976. Nel 1978 egli veniva trasferito alla Corte dei conti, presso la quale, nel 1984, era nominato amministratore principale di grado A5 (punto 1).

— Con sentenza 26 novembre 1991, causa T-146/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-1293), il Tribunale respingeva un ricorso proposto dal ricorrente avverso una decisione della Corte dei conti che gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione della progressione nello scatto. Tale decisione era stata adottata in seguito alla redazione e diffusione, ad opera del ricorrente, di tre scritti contenenti affermazioni ritenute ingiuriose nei confronti della Corte dei conti e di alcuni suoi membri (punto 2).

— Il 27 marzo 1992, nell'ambito della presentazione della sua candidatura all'elezione del comitato del personale della Corte dei conti, il ricorrente distribuiva, nei locali della Corte dei conti, in particolare nel bar e nella mensa, due scritti intitolati «Going political (I) e (II)». Inoltre ne trasmetteva copie a persone non appartenenti alla Corte dei conti (punto 3).

— Il 24 giugno 1993, dopo lo svolgimento del procedimento disciplinare, il segretario generale della Corte dei conti, in veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), infliggeva al ricorrente, tenuto conto della gravità delle infrazioni imputategli e delle circostanze aggravanti e attenuanti rilevate, la sanzione della destituzione a decorrere dalla stessa data, senza riduzione o soppressione dei suoi diritti a pensione di vecchiaia (punto 12).

— Quanto alle circostanze di fatto, l'APN, nella sua decisione 24 giugno 1993, accertava che il ricorrente era sicuramente l'autore dei due documenti

contenenti affermazioni ingiuriose, diffamatorie e lesive dell'onore dei membri e di alcuni dipendenti della Corte dei conti nonché dei membri di altre istituzioni. L'APN prendeva atto del pari che tali documenti erano stati resi pubblici, poiché trasmessi a persone non appartenenti alla Corte dei conti e distribuiti nel bar e nella mensa di quest'ultima, ove persone estranee all'istituzione avevano potuto prenderne conoscenza (punto 13).

— Quanto alla valutazione giuridica di tali fatti, l'APN riteneva che gli scritti diffusi dal ricorrente costituivano violazione al tempo stesso dell'art. 12, primo comma, dello Statuto del personale della Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto lesivi della dignità della funzione di amministratore principale rivestita dall'interessato, e dell'art. 21, primo comma, dello Statuto, in quanto le affermazioni compiute erano di per sé in contrasto con il dovere di lealtà che incombe ad ogni dipendente nei confronti dell'istituzione alla quale appartiene e dei suoi superiori (punto 14).

— Il 23 settembre 1993 il ricorrente presentava, al tempo stesso, un reclamo contro la decisione 24 giugno 1993 presso il segretariato generale della Corte dei conti e un ricorso al Tribunale, chiedendo in particolare l'annullamento di tale decisione e la sua reintegrazione in servizio dalla data della decisione impugnata e adducendo in entrambi i casi motivi, censure e argomenti identici (punti 16 e 17).

— Con ordinanza 16 dicembre 1993, il Tribunale dichiarava il ricorso irricevibile in quanto prematuro (punto 21).

— Il 24 gennaio 1994 la Corte dei conti respingeva il reclamo del ricorrente dichiarandolo irricevibile e, in ogni caso, infondato (punto 22).

3 L'11 aprile 1994, dopo che era intervenuta una decisione di rigetto sul reclamo da lui presentato all'APN, il ricorrente proponeva nuovamente un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione dell'APN, chiedendo, con atto separato, la concessione di provvedimenti urgenti diretti alla sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Con ordinanza del presidente del Tribunale 29 giugno 1994, causa T-146/94 R, Williams/Corte dei conti (Racc. PI pag. II-571), la domanda di provvedimenti provvisori veniva respinta.

4 Nel suo ricorso, il ricorrente faceva valere la violazione degli artt. 12, primo comma, e 21, primo comma, dello Statuto nonché la violazione del principio di proporzionalità e la carenza di motivazione adeguata.

5 La Corte dei conti concludeva per il rigetto del ricorso.

La sentenza impugnata

6 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.

7 In ordine al motivo relativo alla violazione dell'art. 12, primo comma, dello Statuto, il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il comportamento addebitato al ricorrente costituiva effettivamente una lesione della dignità della pubblica funzione. Al punto 67 della sentenza impugnata afferma infatti che:

«Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che varie affermazioni compiute nei due documenti in questione costituivano ingiurie e ledevano l'onore dei membri della

Corte dei conti e di altre istituzioni nonché quello dei dipendenti e agenti della Corte dei conti. Si tratta, in particolare, dei punti 1, 2 (seconda parte della frase), 3, 4, 7 e 8 (secondo trattino) dello scritto "Going political (I)" e dei punti 2 e 4 c dello scritto "Going political (II)". I documenti in questione devono pertanto considerarsi manifestazioni di opinioni lesive della dignità della pubblica funzione».

8 Al punto 69 della sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:

«Infine, per quanto riguarda l'argomento del ricorrente secondo il quale i suoi scritti non potrebbero costituire diffamazione essendo il loro contenuto corrispondente a realtà, il Tribunale ricorda che, come ha già avuto modo di precisare nella citata sentenza 26 novembre 1991, Williams/Corte dei conti (punto 80), quando un dipendente ritiene che taluni provvedimenti emanati da un'istituzione siano stati adottati in violazione delle norme dei Trattati, egli è libero di esperire tutti i rimedi giuridici che gli sono consentiti o di intraprendere le azioni adeguate, ma ciò nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto, cioè osservando, tanto nei suoi scritti quanto nelle sue affermazioni, l'obbligo di riservatezza e di moderazione valido per qualunque dipendente».

9 In ordine al motivo relativo alla violazione dell'art. 21, primo comma, dello Statuto, il Tribunale, al punto 98 della sentenza impugnata, ha statuito quanto segue:

«Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che le affermazioni fatte dal ricorrente nei suoi due scritti, che sono state ritenute ingiuriose e diffamatorie (v. precedente punto 67), integrano per loro natura una grave violazione del dovere di lealtà e

cooperazione che incombe a qualsiasi dipendente nei confronti dell'istituzione cui appartiene e dei suoi superiori (v. sentenza del Tribunale 26 novembre 1991, Williams/Corte dei conti, citata, punto 72). Infatti, le affermazioni ingiuriose e diffamatorie del ricorrente contenute nei volantini controversi si riferiscono, quasi esclusivamente, al modo in cui la Corte dei conti svolge il proprio compito di controllo dei conti nel quadro istituzionale della Comunità. Quindi, la portata del dovere di lealtà e cooperazione che incombe al ricorrente nei confronti dell'istituzione cui appartiene e dei suoi superiori va valutata proprio alla luce del fatto che egli partecipa, come dipendente, allo svolgimento del compito di controllo affidato all'istituzione cui appartiene».

10 Al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto:

«Infine, in ordine all'argomento del ricorrente secondo il quale l'APN nella decisione controversa avrebbe violato il diritto del dipendente di manifestare liberamente le proprie opinioni, è sufficiente rilevare che in nessun caso tale diritto può essere esercitato attraverso affermazioni diffamatorie o ingiuriose».

11 Da ultimo, per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità e alla carenza di motivazione adeguata, il Tribunale ha rilevato, in particolare, al punto 117 della sentenza impugnata:

«Il Tribunale non può neanche accogliere il secondo argomento del ricorrente giusta il quale le affermazioni rese nel corso di una campagna elettorale possono comportare taluni eccessi di linguaggio. Il Tribunale ha in effetti ritenuto (v. punto 67)

che i documenti in questione contenevano affermazioni ingiuriose e diffamatorie e che nulla può giustificare, nemmeno nel corso di una campagna elettorale, l'impiego di questo tipo di linguaggio. In secondo luogo, e ad abundantiam, occorre sottolineare che le affermazioni ingiuriose e diffamatorie del ricorrente nei volantini controversi si riferiscono quasi esclusivamente al modo in cui la Corte dei conti svolge il proprio compito di controllo dei conti nel quadro istituzionale della Comunità e che tale compito, definito agli artt. 188 A e 188 C del Trattato CE, non è in alcun caso oggetto delle competenze esercitate dal comitato del personale al quale il ricorrente desiderava essere eletto. Infatti, le competenze del comitato del personale, come definite all'art. 9 dello Statuto, riguardano esclusivamente il funzionamento interno di un'istituzione e la partecipazione alla gestione del personale. Non esiste quindi alcun rapporto tra la funzione dell'organo al quale il ricorrente desiderava essere eletto e il contenuto dei suoi scritti. Le affermazioni contenute in questi volantini non possono conseguentemente essere ritenute giustificabili dal contesto elettorale, data la mancanza totale di un loro rapporto con le funzioni dell'organo al quale il ricorrente desiderava essere eletto».

12 Quanto alla circostanza aggravante relativa al fatto che il ricorrente sarebbe recidivo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 128-133 della sentenza impugnata:

«128 Va subito precisato che, come correttamente ha fatto valere la Corte dei conti, la circostanza aggravante in esame non consiste nel fatto che il ricorrente è ricorso ad azioni non appropriate, ma nella recidiva, ossia nel ricorso ad azioni paragonabili a quelle che già in passato gli erano valse sanzioni disciplinari. Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che, ad onta della gravità degli addebiti, l'amministrazione può infliggere una sanzione leggera in considerazione di circostanze indipendenti dai fattori addebitati, quale l'assenza di precedenti disciplinari (sentenza della Corte 8 luglio 1965, cause riunite 27/64 e 30/64, Fonzi/Commissione

della CEEA, Racc. pag. 553, in particolare pag. 576). Può dedursi, a contrario, da tale giurisprudenza che l'APN può prendere in esame, come circostanza aggravante, l'esistenza di una sanzione disciplinare precedente.

129 Il Tribunale constata che risulta dagli atti che il ricorrente era già stato oggetto di due sanzioni disciplinari per fatti paragonabili a quelli di cui al caso di specie. Con decisione 1° febbraio 1984 l'APN della Corte dei conti gli aveva inflitto un'ammonizione per un promemoria privo della più elementare cortesia nei confronti di un superiore. Con decisione 13 febbraio 1989 l'APN della Corte dei conti gli aveva inflitto la sanzione della sospensione nello scatto dal 13 febbraio 1989 al 16 ottobre 1995 per scritti i cui termini erano stati considerati ingiuriosi e diffamatori nei confronti della Corte dei conti, dei suoi membri e dei suoi agenti. Contro tale ultima decisione il ricorrente ha presentato al Tribunale un ricorso che ha portato alla sentenza 26 novembre 1991, Williams/Corte dei conti, citata, che ha confermato per intero la sanzione inflitta al ricorrente.

130 Pertanto, la circostanza che i fatti all'origine della presente controversia si collochino nell'ambito di una campagna elettorale all'interno dell'istituzione, mentre nei precedenti procedimenti disciplinari i fatti si collocavano in un ambito diverso, non è tale da inficiare la valutazione dell'APN sulla recidività del comportamento del ricorrente.

131 Inoltre, si deve constatare che è stato ritenuto che le lettere all'origine della sanzione disciplinare oggetto della sentenza 26 novembre 1991, Williams/Corte dei conti, citata, e i volantini per i quali è stata inflitta al ricorrente la sanzione della destituzione contenessero affermazioni ingiuriose e diffamatorie verso i membri della Corte dei conti.

132 Infine, occorre rilevare che il parere della commissione di disciplina 10 luglio 1992 ha ritenuto che l'esistenza di sanzioni disciplinari precedenti per scritti ritenuti scortesi, calunniosi o diffamatori costituisse una circostanza aggravante.

133 Il Tribunale ritiene quindi che la convenuta era legittimata a prendere in considerazione come circostanza aggravante il fatto che il ricorrente era già stato oggetto di due sanzioni disciplinari per fatti paragonabili a quelli di cui al caso di specie».

Ricorso dinanzi alla Corte

13 A sostegno del proprio ricorso il ricorrente fa valere, in modo assai generale, che la motivazione della sentenza impugnata è inficiata da errori di diritto e di fatto ed è, inoltre, manifestamente contraddittoria. L'unico motivo concreto addotto consiste tuttavia nel criticare il Tribunale per aver riconosciuto il carattere diffamatorio delle affermazioni contenute negli scritti in questione, senza aver accertato se tali affermazioni fossero rispondenti a verità.

14 Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha quindi dimostrato l'esistenza di una diffamazione. Nondimeno, esso avrebbe ricorrentemente fatto leva sul carattere diffamatorio del comportamento del ricorrente per respingere il motivo relativo alla violazione del suo diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni nonché quello relativo all'insussistenza di recidiva. Il ricorrente rinvia al riguardo ai punti 98, 101, 117, 129, 131 e 133 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe menzionato il carattere diffamatorio delle affermazioni in questione. In alcuni di questi punti, il Tribunale avrebbe persino affermato che le asserzioni del ricorrente erano state ritenute ingiuriose e diffamatorie nel punto 67 della sentenza

impugnata, sebbene quest'ultimo punto non contenga alcuna espressa menzione di una diffamazione. Quanto al carattere ingiurioso delle sue affermazioni, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha effettuato una valutazione dei fatti erronea.

Giudizio della Corte

15 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

16 È assodato che, nei punti 64-72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha preso in esame la questione se il comportamento del ricorrente avesse arrecato una lesione alla dignità della sua funzione.

17 Al punto 66 della sentenza impugnata esso ha affermato che affermazioni ingiuriose integravano per loro natura gli estremi di siffatta lesione. Al punto 67, basandosi su alcune affermazioni contenute negli scritti del ricorrente, le ha qualificate ingiuriose e considerate lesive dell'onore dei membri della Corte dei conti nonché di altre istituzioni.

18 Il ricorrente sostiene in proposito che il Tribunale ha effettuato una valutazione dei fatti erronea ritenendo ingiuriose le sue affermazioni.

19 È un principio assodato che, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. In quanto mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del Tribunale, l'argomento del ricorrente è manifestamente irricevibile.

20 Deve poi constatarsi che il ricorrente non ha addotto alcun argomento preciso per dimostrare che il Tribunale fosse incorso in errore di diritto ritenendo che affermazioni ingiuriose potevano arrecare lesione alla sua funzione.

21 In ordine alla censura relativa al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le affermazioni del ricorrente come diffamatorie, senza prendere in esame il punto se esse rispondessero a verità, occorre rilevare che, per valutare la regolarità della decisione dell'APN sotto il profilo dell'art. 12, primo comma, dello Statuto, il Tribunale non era tenuto ad esaminare se il comportamento del ricorrente costituisse una diffamazione nel senso che potrebbe essere attribuito a tale nozione nel diritto penale. Per qualificare queste affermazioni come lesione della dignità della funzione del ricorrente, era sufficiente per il Tribunale esaminare se esse costituissero ingiurie gravi, lesive dell'onore delle persone alle quali erano state rivolte. Inoltre, per accertare la contrarietà del comportamento del ricorrente alle disposizioni dell'art. 12, primo comma, dello Statuto, il Tribunale doveva altresì esaminare il carattere pubblico della manifestazione delle opinioni, cosa alla quale ha proceduto nei punti 79-83 della sentenza impugnata.

22 In essi risulta che il Tribunale ha fatto uso del termine «diffamatorio» per definire affermazioni gravemente ingiuriose e lesive dell'onore di determinate persone, affermazioni che avevano ricevuto una pubblicità interna ed esterna all'istituzione. Ai fini di un procedimento disciplinare, tale valutazione è ineccepibile.

23 Pertanto, nei punti 67 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto l'argomento del ricorrente secondo il quale il suo comportamento non poteva considerarsi diffamatorio.

24 Il ricorrente rimprovera infine al Tribunale un'asserita contraddittorietà della motivazione, in quanto esso farebbe ricorrentemente riferimento all'asserito carattere diffamatorio delle sue affermazioni, senza aver previamente accertato tale carattere al punto 67 della sentenza impugnata, al quale il Tribunale avrebbe pur fatto riferimento nei punti successivi.

25 Al riguardo, è sufficiente rilevare che, come è già stato precisato al punto 22 della presente ordinanza, il Tribunale, nell'esaminare la legittimità di un procedimento disciplinare, non era tenuto ad accertare il carattere «diffamatorio» delle affermazioni nel senso abitualmente attribuito a tale termine nel diritto penale di alcuni Stati membri, in quanto il loro carattere gravemente ingiurioso era sufficiente a giustificare la qualificazione giuridica da esso accolta. Peraltro, il reiterato richiamo al punto 67 della sentenza impugnata dimostra che il Tribunale intendeva per affermazione diffamatoria un'affermazione lesiva dell'onore. Tale scelta terminologica è quindi ineccepibile.

26 Pertanto, come si è già rilevato in precedenza, il ricorrente non è riuscito a rimettere in discussione la qualificazione delle sue affermazioni ingiuriose e diffamatorie, nel senso attribuito dal Tribunale a tale termine, come costitutive di una lesione della dignità della sua funzione. Le conseguenze che il Tribunale ha tratto da questa qualificazione ai punti 98, 101, 117, 129, 131 e 133 della sentenza impugnata, vale a dire che le affermazioni costituivano una grave violazione del dovere di lealtà, che il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni non può essere invocato per giustificarle, che il contesto di una campagna elettorale non

giustificava l'impiego di questo tipo di linguaggio e che la circostanza che il ricorrente fosse già stato oggetto di due sanzioni disciplinari per fatti analoghi poteva considerarsi una circostanza aggravante, non sono state quindi infirmate dal ricorrente.

27 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sulle spese

28 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause di personale restano a loro carico. Tuttavia, ai sensi dell'art. 122, l'art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da un dipendente o altro agente di un'istituzione contro una sentenza del Tribunale. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 21 gennaio 1997.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

L. Sevón